



COMUNE DI BAGNARA CALABRIA

(Citta' Metropolitana di Reggio Calabria)

C.so Vittorio Emanuele II - Tel. 0966 374011 - Fax 0966 371454

www.comunebagnara.it - protocollo@pec.comunebagnara.it

Prot 21284
DEL 03/12/2020



ORIGINALE
Ordinanza N. 476
In data 03/12/2020

OGGETTO: Ordinanza sindacale contingibile ed urgente ulteriori misure per il contrasto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 a tutela della salute pubblica, con decorrenza dal 4 dicembre e sino al 22 dicembre 2020.

IL SINDACO

Visto, l'art. 3 del citato DPCM rubricato "Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto" laddove, al comma 1, è previsto che <<Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di "Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale", condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l'8 ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati, sono individuate le Regioni che si collocano in uno "scenario di tipo 4" e con un livello di rischio "alto" di cui al citato documento di Prevenzione>>.

Considerato che con ordinanza del Ministero della salute del 4 novembre 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" la Regione Calabria è stata inserita nell'allegato 2 («scenario di tipo 4» con un livello di rischio «alto») così statuendone l'applicazione delle misure di cui all'art. 3 del sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 a decorrere dalla data del 6 novembre 2020;

Atteso che, in particolare, il suddetto art. 3, comma 4, lett. f) del DPCM del 3 novembre 2020 prevede che <<fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n.89 dell'istruzione 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata>>;

Richiamata l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria f.f. Antonino Spirli n. 92 del 1

dicembre u.s., in ragione dell'emergente situazione di criticità legata al cospicuo incremento assoluto e percentuale dei casi confermati, che ha assunto valori di gran lunga superiori a i dati medi regionali, con la quale era stata disposta la misura di prevenzione da emergenza epidemiologica da Covid -19, con la decretazione di zona rossa del Comune di Bagnara Calabria;

Richiamata la nota diramata dal Presidente della Regione in data 2 dicembre u.s., prot. n. 397457 che relativamente a questo Comune ha disposto delle precisazioni, evidenziando che le disposizioni relative alle misure e alle limitazioni applicabili al Comune di Bagnara Calabria, di cui alla richiamata Ordinanza n. 92 del 1 dicembre 2020.....”*debbano intendersi riferite esclusivamente al Quartiere Marinella di questo Comune, relativamente all'area che insiste tra la zona Marturano e e la zona di Cacili*”.....avendo accertato che l'80% dei casi confermati, dai quali si è determinata la crescita dell'incidenza, posti a base del provvedimento regionale, sono riconducibili a cittadini residente in quella specifica area non già all'intero territorio comunale”;

Rilevato che sono pervenute numerose segnalazioni da parte delle scuole cittadine di casi di positività al Covid -19 tra docenti e/o alunni e di difficoltà riscontrate da parte dei Dirigenti scolastici ad avere indicazioni dall'Asp in merito alle quarantene prescritte, nonché al tracciamento dei contagi e dei contatti, ed alle conseguenti determinazioni da assumere;

Atteso che con nota prot. n. 21164 del 02.12.2020 il Sindaco ha evidenziato al Presidente della Regione Calabria f.f. Antonino Spirli che a seguito delle ordinanze disposte dal Comune conseguenti alla comunicazione dell'unità di crisi della Prefettura c/o medici curanti, risulta che la situazione dell'emergenza Covid-19 nel periodo dal 01/11/2020 al 30/11/2020 è la seguente : positivi n.119 ;

Atteso che in virtù' di quanto sopra si ravvisa la necessità di disporre la chiusura di tutte le scuole pubbliche dell'Istituto “U. Foscolo “ nonché di voler fornire con estrema urgenza indicazioni in merito allo stato del tracciamento dei soggetti positivi e dei contatti con soggetti positivi riscontrati all'interno delle scuole del territorio del Comune di Bagnara Calabria al fine di scongiurare il rischio di ulteriori diffusioni del contagio nel corrente mese di Dicembre 2020 ;

Atteso che per le medesime motivazioni, in data 03.12.2020 è stata convocata d'urgenza la Giunta Comunale al fine di valutare tra le altre proprio le determinazioni da assumere in ordine all'opportunità di chiudere le scuole cittadine per evitare l'ulteriore propagarsi del contagio, dopo aver contattato l'ufficio Covid -19 istituito presso il Comune di Bagnara Calabria al solo fine di acquisire i casi positivi, e dopo aver contattato alcuni medici di medicina generale del territorio comunale ed acquisito il consenso favorevole alla chiusura fino al 22 dicembre 2020;

Valutata l'evolversi della curva epidemiologica del contagio da Covid-19 sul territorio cittadino, in base alle numerose segnalazioni pervenute nel mese di novembre dalle scuole dalle quali emerge un rilevante numero di contagi tra docenti e alunni e ravvisata la necessità di non vanificare gli sforzi messi in atto dal Comune di Bagnara Calabria nel periodo compreso dal 01/11/2020 al 14/11/2020 a seguito del “focolaio” partito dalle scuole comunali, con i provvedimenti e le misure previste dal programma operativo comunale per contenere il Contagio, di dover intervenire a tutela della salute pubblica con ogni iniziativa utile volta a scongiurare il rischio di ulteriori diffusioni del contagio;

Valutata, altresì, la necessità di garantire a tutti gli alunni, laddove possibile, la prosecuzione del proprio percorso formativo attraverso l'utilizzo della didattica a distanza e la necessità di garantire agli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, la didattica in presenza ed il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020;



Valutato, infine, in questa fase di monitoraggio dell'andamento della curva del contagio, di chiudere le scuole pubbliche facenti parte dell'Istituto Comprensivo "U. Foscolo" comprese l'infanzia, fatte salve ulteriori e diverse valutazioni successive in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica, in considerazione dei focolai registrati in atto nel rione Marinella per l'80% ed per il 20% nel restante territorio comunale;

Atteso che le rappresentate circostanze territoriali impongono comunque di tenere alto il livello di guardia a tutela della salute pubblica di questo Comune oltre che di dover intervenire in via preventiva a tutela della salute pubblica con ogni iniziativa utile volta a scongiurare il rischio di ulteriori diffusioni del contagio;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.lgs. 267/2000;

ORDINA

la sospensione, a tutela della salute pubblica, delle attività di didattica in presenza, in tutte le scuole pubbliche facenti parte dell'Istituto Comprensivo Statale "U. Foscolo" di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, con decorrenza dal 04 dicembre 2020 e fino al 22 dicembre 2020, salve ulteriori e diverse valutazioni, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica;

Demanda ai dirigenti Scolastici l'attivazione, laddove possibile, della didattica a distanza (DAD) da parte di tutte le scuole destinatarie del presente provvedimento al fine di garantire la continuità scolastica in modo strutturato e organizzato;

Dispone altresì che sia garantita in tutte le scuole la didattica in presenza, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, a tutti gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Ordina al Responsabile UOC 7 - Ufficio Covid - di attivarsi affinché vengano effettuati in tutte le scuole pubbliche gli interventi di sanificazione;

DEMANDA

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo pretorio online, sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale e la tempestiva trasmissione alle direzioni scolastiche delle Scuole dell'infanzia, della primarie e secondarie di primo grado presenti sul territorio comunale;

Di trasmettere copia della presente ordinanza per le rispettive competenze:

- al Dirigente dell'Istituto Comprensivo Statale "U. Foscolo";
- alla Prefettura, Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria;
- al Commissariato di PS - Villa San Giovanni;
- alla Locale stazione dei Carabinieri;
- al Corpo Polizia Municipale;
- al Responsabile Ufficio Covid del Comune;



Avverso il presente atto è data facoltà di ricorso, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Reggio Calabria, ai sensi del d.lgs. n. 104/2010 ovvero, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo, con ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.

Da Palazzo municipale, 3 dicembre 2020

IL SINDACO
Rag. Gregorio Giuseppe Frosina

